



Wolters
Kluwer

ECOINCENTIVI ACQUISTO VEICOLI

ADEMPIMENTO

Ecobonus auto prorogato fino al 31 dicembre 2021

Per sostenere l'acquisizione di veicoli meno inquinanti, viene allungato di sei mesi e, quindi, fino al 31 dicembre 2021 il termine per acquistare, anche in locazione finanziaria, e immatricolare in Italia veicoli nuovi o usati di categoria M1, N1 e M1 speciali, con o senza rottamazione, sempre che ricorra l'assenso del cedente e fino al limite soglia delle risorse disponibili. Il contributo è corrisposto dal venditore all'acquirente del veicolo tramite compensazione con il prezzo di acquisto, a seguito di prenotazione effettuata su un'apposita piattaforma disponibile nel sito del MISE. A sua volta, l'impresa costruttrice o importatrice del veicolo rimborsa al venditore l'importo del contributo e lo recupera sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione con Mod. F24.

DA SAPERE

Incentivi auto con proroga al 31 dicembre 2021: a chi spettano

Rifinanziati e prorogati al 31 dicembre 2021 gli incentivi auto, previsti dalla legge di bilancio 2021. E' quanto stabilito dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis. In particolare, l'agevolazione trova applicazione per chi acquista in Italia un autoveicolo nuovo di fabbrica (anche in locazione finanziaria) di categoria M1 classico, speciale o commerciale di categoria N1, e ora anche per chi acquista un veicolo usato. Per ottenere l'ecobonus auto sono previsti specifici criteri e una nuova suddivisione dei fondi disponibili.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Tasso di interesse pagamento differito diritti doganali secondo semestre

Impresa - Crisi d'impresa: Codice rinviato al 2022

Lavoro - Dismissione PIN INPS per aziende e intermediari

Scadenze dal 2 al 16 settembre 2021

ADEMPIMENTI

Ecobonus auto prorogato fino al 31 dicembre 2021

di Roberta Braga

Per sostenere l'acquisizione di veicoli meno inquinanti, viene allungato di sei mesi e, quindi, fino al 31 dicembre 2021 il termine per acquistare, anche in locazione finanziaria, e immatricolare in Italia veicoli nuovi o usati di categoria M1, N1 e M1 speciali, con o senza rottamazione, sempre che ricorra l'assenso del cedente e fino al limite soglia delle risorse disponibili. Il contributo è corrisposto dal venditore all'acquirente del veicolo tramite compensazione con il prezzo di acquisto, a seguito di prenotazione effettuata su un'apposita piattaforma disponibile nel sito del MISE. A sua volta, l'impresa costruttrice o importatrice del veicolo rimborsa al venditore l'importo del contributo e lo recupera sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione con Mod. F24.

NOVITA'

La Legge di bilancio 2021 ha previsto un ulteriore contributo (cd. ecobonus), riservato ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo o usato di **categoria M1 ovvero N1 o M1 speciale**, con o senza contestuale rottamazione, nel periodo che va **dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021** (art. 1, commi 652, 654 e 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

L'agevolazione, che è rivolta sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche (società ed enti), è di **ammontare variabile** in relazione alle caratteristiche del veicolo (M1 o N1 o M1 speciale) e all'entità dell'emissione di anidride carbonica (CO₂), che viene espressa in grammi al chilometro.

Si osserva che il contributo erogato risulta **più elevato** in presenza di due elementi fondamentali:

- 1) **contemporanea rottamazione** di un veicolo omologato secondo i criteri espressamente indicati dal legislatore;
- 2) **acquisizione di auto nuove.**

Inoltre, il bonus diminuisce al crescere delle emissioni di anidride carbonica, per premiare gli acquisti di veicoli più ecologici.

Successivamente, ad opera della legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni bis), sono stati messi a disposizione ulteriori stanziamenti, per l'ammontare totale di **350 milioni di euro**, per gli acquisti dei predetti veicoli, effettuati **fino al 31 dicembre 2021**.

L'ecobonus auto ex Legge di bilancio 2021 dopo la proroga fino al 31 dicembre 2021

Categoria di veicolo	Descrizione del veicolo	Condizioni oggettive di accesso	Contributo ecobonus (con rottamazione)	Contributo ecobonus (senza rottamazione)	Annotazioni
Categoria M1 con emissioni fino a 60 g/km	Autovetture destinate al trasporto di persone, dotate di almeno quattro ruote e di un massimo di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente	Deve trattarsi di auto nuove di fabbrica, con emissioni di CO2 non superiore a 60 g/km, acquistate e immatricolate in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, aventi un prezzo di listino non superiore a 50.000 euro, optional compresi e IVA esclusa. Inoltre il venditore deve praticare uno sconto sul prezzo di importo pari al contributo statale	2.000 euro	1.000 euro	Per l'erogazione del contributo è previsto un limite di spesa complessivo di 120 milioni di euro. La rottamazione deve coinvolgere un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 e immatricolato prima del 1° gennaio 2011
Categoria M1 con emissioni tra 61 e 135 g/km	Autovetture destinate al trasporto di persone, dotate di almeno quattro ruote e di un massimo di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente	Deve trattarsi di auto nuove di fabbrica, con emissioni di CO2 non superiore a 60 g/km, acquistate e immatricolate in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, aventi un prezzo di listino inferiore a 40.000 euro, optional compresi e IVA esclusa. Inoltre, il venditore deve	1.500 euro	NA	Per l'erogazione del contributo è previsto un limite di spesa complessivo di 250 milioni di euro. La rottamazione deve coinvolgere un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 e immatricolato

L'ecobonus auto ex Legge di bilancio 2021 dopo la proroga fino al 31 dicembre 2021

Categoria di veicolo	Descrizione del veicolo	Condizioni oggettive di accesso	Contributo ecobonus (con rottamazione)	Contributo ecobonus (senza rottamazione)	Annotazioni
		praticare uno sconto sul prezzo di importo pari a 2.000 euro			prima del 1° gennaio 2011
N1	Veicoli commerciali in quanto destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate	Deve trattarsi di veicoli nuovi di fabbrica, di massa totale a terra non superiore a 3,5 tonnellate, acquistati in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e con una delle seguenti alimentazioni ex Legge di bilancio 2021: elettrica, ibrido benzina/elettrica, altre tipologie di alimentazione (ad esempio, benzina, benzina/GPL, gasolio, miscela, petrolio e via dicendo)	Il contributo è differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, al tipo di alimentazione e alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in classe fino a Euro 4/IV (da un minimo di euro 1.200 a un massimo di euro 8.000)	Il contributo è differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo e al tipo di alimentazione (da un minimo di euro 800 a un massimo di euro 6.400)	Per l'erogazione del contributo è stabilito un limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro. La rottamazione deve coinvolgere un veicolo della stessa categoria omologato in una classe fino a Euro 4/IV
M1 speciali	Veicoli speciali quali camper, veicoli blindati, ambulanze, furgoni isotermitici, spazzatrici, auto-funebri, cisterne,	Deve trattarsi di veicoli nuovi di fabbrica, di massa totale a terra non superiore a 3,5 t, acquistati in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e con una delle seguenti alimentazioni ex	Il contributo è differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, al tipo di alimentazione e alla rottamazione di un veicolo della medesima	Il contributo è differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo e al tipo di alimentazione (da un minimo di euro 800 a un massimo di euro 6.400)	Per l'erogazione del contributo è stabilito un limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro. La rottamazione deve coinvolgere

L'ecobonus auto ex Legge di bilancio 2021 dopo la proroga fino al 31 dicembre 2021

Categoria di veicolo	Descrizione del veicolo	Condizioni oggettive di accesso	Contributo ecobonus (con rottamazione)	Contributo ecobonus (senza rottamazione)	Annotazioni
	veicoli con accesso per sedie a rotelle e via dicendo	Legge di bilancio 2021: elettrica, ibrido benzina/elettrica, altre tipologie di alimentazione (ad esempio, benzina, benzina/GPL, gasolio, miscela, petrolio e via dicendo)	categoria omologato in classe fino a Euro 4/IV (da un minimo di euro 1.200 a un massimo di euro 8.000)		un veicolo della stessa categoria omologato in una classe fino a Euro 4/IV

Bonus su autoveicoli con emissione fino a 60 g/km (art. 1, comma 652, della legge di bilancio 2021)

Si tratta di un contributo a favore delle persone fisiche e delle persone giuridiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, un nuovo veicolo di **categoria M1** (veicoli per il trasporto di persone, con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di anidride carbonica **fino a 60 g/km**.

Il contributo si applica a **condizione** che il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia inferiore a 50.000 euro, IVA esclusa, e purché sia praticato dal venditore uno sconto di importo pari al contributo statale. Il beneficio è parametrato all'entità di anidride carbonica emessa dal veicolo e varia a seconda che, contestualmente all'acquisto, si effettui o meno la rottamazione, come dallo schema di sintesi di seguito esposto, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2021.

Emissione di anidride carbonica (g/km)	Importo del contributo
0-60 (con rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 e immatricolato prima del 1° gennaio 2011)	euro 2.000
0-60 (senza rottamazione)	euro 1.000

Bonus su autoveicoli con emissione tra 61 e 135 g/km (art. 1, comma 654, della legge di bilancio 2021)

Il contributo per autoveicoli con emissione di CO₂ **compresa tra 61 e 135 g/km** si indirizza alle persone fisiche e alle persone giuridiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, un nuovo veicolo di **categoria M1** (veicoli per il trasporto di persone, con al massimo otto posti a

sedere oltre al sedile del conducente), con emissione di anidride carbonica compresa tra 61 e 135 g/km.

Il contributo prescritto dalla Legge di bilancio 2021 è pari a **1.500 euro** ed è riconosciuto per l'acquisto di un solo veicolo M1 omologato in una classe non inferiore a Euro 6 di ultima generazione con **contestuale rottamazione** di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 e immatricolato prima del 1° gennaio 2011, sempre che il **prezzo** del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia **inferiore a 40.000 euro**, IVA esclusa, e che sia praticato dal venditore uno **sconto** sul prezzo pari ad **almeno 2.000 euro**.

Bonus su veicoli commerciali e speciali (art. 1, comma 657, della legge di bilancio 2021)

Il bonus consiste in un contributo disposto a favore dei soggetti che acquistano e immatricolano in Italia, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, veicoli commerciali nuovi di **categoria N1** (veicoli per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate) o autoveicoli speciali nuovi di **categoria M1** (ad esempio, ambulanze, furgoni isothermici, spazzatrici, cisterne e furgoni blindati).

Il **contributo è differenziato** in relazione alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria, omologato in classe fino a Euro 4/IV, secondo la tabella di seguito riportata:

Massa totale a terra (tonnellate)	Contributo per veicoli esclusivamente elettrici	Contributo per veicoli ibridi o con alimentazione alternativa	Contributo per veicoli con altri tipi di alimentazione
0-1,999	euro 4.000 con rottamazione euro 3.200 senza rottamazione	euro 2.000 con rottamazione euro 1.200 senza rottamazione	euro 1.200 con rottamazione euro 800 senza rottamazione
2-3,299	euro 5.600 con rottamazione euro 4.800 senza rottamazione	euro 2.800 con rottamazione euro 2.000 senza rottamazione	euro 2.000 con rottamazione euro 1.200 senza rottamazione
3,3-3,5	euro 8.000 con rottamazione euro 6.400 senza rottamazione	euro 4.400 con rottamazione euro 2.800 senza rottamazione	euro 3.200 con rottamazione euro 2.000 senza rottamazione

Attenzione

Dal 1° gennaio 2021, le emissioni di CO2 dei veicoli si determinano in base al **nuovo ciclo di omologazione WLTP** (*Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure*), di cui al Reg. UE n. 2017/1151, che sostituisce il precedente ciclo NEDC (*New European Driving Cycle*) e che presenta caratteristiche di maggior rigore e trasparenza.

Agli effetti della sola erogazione dei contributi, per i veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, è previsto un sistema di calcolo delle emissioni ancora in base al vecchio sistema NEDC.

PROCEDURE

Tre sono i soggetti coinvolti nell'erogazione dell'ecobonus auto:

- il **cedente**,
- l'**acquirente** e
- l'**impresa costruttrice o importatrice** del veicolo.

Il contributo è riconosciuto solo in presenza dell'**adesione del cedente** e in ogni caso fino a **esaurimento delle risorse** disponibili, che rappresentano un limite massimo di spesa. Dal punto di vista operativo, il cedente attribuisce il bonus all'acquirente del veicolo mediante **compensazione con il prezzo di acquisto** e, pertanto, con uno **sconto sul prezzo**.

Il venditore è tenuto a **prenotare il contributo** su un'apposita **piattaforma** disponibile nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico (<https://ecobonus.mise.gov.it/>).

Le **imprese costruttrici o importatrici** del veicolo **rimborsano**, a loro volta, al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di **credito d'imposta**, che può essere utilizzato esclusivamente in **compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante la presentazione del modello di pagamento F24 in via telematica.

Attenzione

Va precisato che non vale il limite di compensazione di 250.000 euro previsto per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi né quello generale annuo dei 700.000 euro (artt. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

In sintesi, si individuano **4 fasi procedurali**:

- **Fase 1** - I venditori si registrano preventivamente nell'Area Rivenditori nel sito del MISE, prenotano i contributi relativi a ogni singolo veicolo, ottenendo una ricevuta di registrazione della prenotazione. Poi, confermano l'operazione entro 180 giorni dalla prenotazione e comunicano il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, allegando la documentazione prevista;
- **Fase 2** - Il contributo è corrisposto dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto del mezzo;
- **Fase 3** - Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo;
- **Fase 4** - Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e recuperano l'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta.

La **piattaforma del MISE** www.ecobonus.mise.gov.it ha aperto:

- il **2 agosto 2021**, per la prenotazione da parte dei concessionari degli eco-incentivi per le auto nuove nella fascia 61-135 grammi/chilometro di CO₂;
- il **5 agosto 2021**, per la prenotazione dei bonus per i veicoli commerciali e speciali.

Per i **veicoli usati**, è preventivata la riapertura della **piattaforma dedicata** per **settembre 2021**.

Attenzione

Il contributo **non è cumulabile** con altri incentivi di carattere nazionale.

RIFINANZIAMENTO DELL'INCENTIVO

Con la modifica recata dall'art. 73-quinquies della legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in vigore dal 25 luglio 2021, sono state rese disponibili ulteriori risorse per finanziare l'ecobonus sull'acquisto fino al 31 dicembre 2021 di auto nuove ovvero usate per un totale di **350 milioni di euro**, così distribuiti, in base alla categoria di veicolo acquistato e al suo stato (nuovo/usato):

- **60 milioni di euro** per i contributi destinati all'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli di categoria M1 con emissioni fino a 60 g/km CO₂;
- **200 milioni di euro** per i contributi destinati all'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli di categoria M1 con emissioni da 61 a 135 g/km CO₂;
- **50 milioni di euro** per i contributi destinati all'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 e veicoli speciali di categoria M1, di cui **15 milioni di euro** riservati all'acquisto di **veicoli esclusivamente elettrici**;
- **40 milioni di euro** per i contributi destinati all'acquisto di autoveicoli usati di categoria M1 per i quali non siano stati già goduti i benefici previsti per l'acquisto di veicoli usati a basse emissioni, con classe non inferiore a Euro 6 e prezzo risultante dalle quotazioni medie non superiore a 25.000 euro, con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 o che superi nel periodo di vigenza dell'agevolazione i 10 anni dall'immatricolazione, di cui l'acquirente o un familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi.

Attenzione

Ne deriva che le somme messe a disposizione sono stratificate a seconda della tipologia di acquisto effettuata e al carattere della novità o meno del mezzo acquisito.

DA SAPERE

Incentivi auto con proroga al 31 dicembre 2021: a chi spettano

di Roberta De Pirro

Rifinanziati e prorogati al 31 dicembre 2021 gli incentivi auto, previsti dalla legge di bilancio 2021. E' quanto stabilito dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis. In particolare, l'agevolazione trova applicazione per chi acquista in Italia un autoveicolo nuovo di fabbrica (anche in locazione finanziaria) di categoria M1 classico, speciale o commerciale di categoria N1, e ora anche per chi acquista un veicolo usato. Per ottenere l'ecobonus auto sono previsti specifici criteri e una nuova suddivisione dei fondi disponibili.

La legge n. 106/2021, di conversione del **decreto Sostegni bis** (D.L. n. 73/2021), proroga fino a fine anno gli incentivi previsti dalla legge di bilancio 2021 per l'acquisto di un veicolo non inquinante e rifinanzia i fondi destinati alla concessione dell'**ecobonus auto**. Inoltre, dal 2 agosto sarà possibile prenotare sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it gli incentivi per l'acquisto di **nuovi veicoli** a basse emissioni **fino a 135 g/km di CO₂**, con e senza rottamazione, mentre dal 5 agosto potranno essere richieste le agevolazioni per i **veicoli commerciali e speciali**.

Ma andiamo nel dettaglio di quanto previsto dall'art. 73-quinquies del D.L. n. 73/2021, per capire di cosa si tratta.

Proroga degli incentivi

L'art. 73-quinquies del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021) ha **prorogato** fino al **31 dicembre 2021**:

- il regime di favore previsto dall'art. 1, comma 654, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) per coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un **autoveicolo nuovo di fabbrica** (cat. M1) con prezzo di listino **inferiore a 40.000 euro** con contestuale **rottamazione** di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011;
- il regime di favore previsto dall'art. 1, comma 657, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) per l'acquisto di **veicoli commerciali** (cat. N1) e **veicoli speciali** (cat. M1) differenziato in ragione della massa totale a terra del veicolo, dell'alimentazione dello stesso e dell'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 4/IV.

Rifinanziamento del Fondo ecobonus e veicoli incentivati

Inoltre, è stato **rifinanziato per 350 milioni di euro** il Fondo ecobonus, di cui all'art. 1, comma 1041, della legge n. 145/2018, originariamente destinato a finanziare l'acquisto di veicoli a basse emissioni.

L'incremento delle risorse del suddetto fondo è finalizzato a finanziare **quattro tipi di misure**:

- 1) 200 milioni di euro sono previsti per l'acquisto di **veicoli Euro 6, ibridi o elettrici**, anche usati, purché compravendita tra privati;
- 2) 60 milioni di euro per incentivare l'acquisto di **auto elettriche**;
- 3) 50 milioni di euro (di cui 15 esclusivamente per veicoli elettrici) per veicoli commerciali di **categorie N1**, ossia autocarri e furgoni fino a 3,5 t, e **M1**, mezzi per il trasporto di persone con il massimo di 8 posti;
- 4) 40 milioni di euro per l'**acquisto di veicoli usati** e di **prima immatricolazione in Italia** su cui non si sia beneficiato di altri incentivi, con contributi per la rottamazione, che variano a seconda delle emissioni.

La ripartizione dei fondi costituisce il limite massimo di spesa.

Andando nel dettaglio:

- a) per l'intervento finanziato per **60 milioni di euro**, i veicoli interessati sono quelli con emissioni comprese nella **fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (km)**, di cui all'art. 1, comma 652, della legge n. 178/2020;
- b) l'intervento di **200 milioni di euro** ha ad oggetto i veicoli compresi nella **fascia 61-135 g di CO₂ per km**, di cui all'art. 1, comma 654, della legge di bilancio 2021;
- c) il finanziamento da 50 milioni di euro riguarda, invece, le **categorie** indicate, **N1 e M1**, di cui all'art. 1, comma 657, della legge n. 178/2020;
- d) infine, gli ulteriori **40 milioni di euro** sono, invece, contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un **veicolo di categoria M1 usato** e di **prima immatricolazione in Italia**, per il quale non siano già stati riconosciuti gli incentivi di cui all'art. 1, comma 1041, della legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, comma 654, della legge n. 178/2020. Detto finanziamento ha ad oggetto l'agevolazione auto con un valore di mercato fino a 25.000 euro e con classe non inferiore a Euro 6. Inoltre, è previsto che debba essere effettuata la **rottamazione di un veicolo** della stessa categoria, immatricolato in una data precedente al 1° gennaio 2011, ovvero immatricolato da più di 10 anni.

In questo caso, l'acquirente o un suo familiare convivente devono essere proprietari o intestatari del veicolo da almeno 12 mesi. Il **contributo** varia a seconda delle **emissioni del veicolo**, come evidenziato nella tabella che segue.

Il **bonus auto usate** è riconosciuto, inoltre, solo se il cedente dell'auto aderisce e fino a che non saranno esaurite le risorse. L'acquirente avrà diritto al bonus come sconto sul prezzo e il cedente lo recupererà come credito d'imposta in compensazione con F24.

CO ₂ g/Km	Contributo in euro
0-60	2.000 euro
61-90	1.000 euro
91-160	750 euro

Veicoli per i quali spetta il bonus

Secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2021, l'incentivo in parola spetta a chi **acquista** (anche in *leasing*) e **immatricola in Italia**:

- a) **automobili categoria M1**: si tratta di automobili destinate al trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e dotate di almeno quattro ruote.

Gli stessi devono, inoltre, avere le seguenti caratteristiche:

- essere nuovi di fabbrica;
- con emissioni di CO₂ non superiori a 135 grammi per km;
- acquistati e immatricolati in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 con il prezzo di listino che non superi 50.000 euro, IVA esclusa (fino a 60 g/km di CO₂) o 40.000 euro, IVA esclusa (fino a 135 g/km di CO₂).

CO ₂ g/Km	Contributo in euro
0-20	2.000 euro con la rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato ad una classe inferiore ad Euro 4, immatricolato prima del 1° gennaio 2011. 1.000 euro senza rottamazione
20-60	2.000 euro con la rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato ad una classe inferiore ad Euro 4, immatricolato prima del 1° gennaio 2011. 1.000 euro senza rottamazione
60-135	1.500 euro con la rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato ad una classe inferiore ad Euro 6 e immatricolato prima del 1° gennaio 2011

b) **veicoli commerciali categoria N1 e M1 speciali:** ossia veicoli destinati al trasporto di merci categoria N1 e veicoli di categoria M1 speciali, come, ad esempio, veicolo blindato; camper; auto funebre; ambulanza; veicolo con accesso per sedia a rotelle.

Tali veicoli devono essere **nuovi di fabbrica**, la massa totale a terra non deve essere superiore a **3,5 tonnellate**, devono essere acquistati in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Inoltre, devono essere intestati da almeno 12 mesi allo stesso soggetto del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi e omologati fino alla classe 4/IV.

Deve trattarsi di veicoli:

- esclusivamente **elettrici**;
- **ibridi** o ad alimentazione alternativa;
- altre tipologie di alimentazione riconosciute dalla legge (ad esempio, benzina, gasolio, benzina-Gpl, metano, miscela e petrolio).

Tonnellate	Contributo in euro
0 a 1,999	Per i veicoli esclusivamente elettrici 4.000 euro, pari a 2.000 per i veicoli ibridi o ad alimentazione alternativa e pari a 1.200 euro per altri tipi di alimentazione. Senza rottamazione il bonus è pari a 3.200 euro pari a 1.200 euro per i veicoli ibridi o ad alimentazione alternativa. L'importo è di 800 euro per altre tipologie di alimentazione
2 a 3,299	Per i veicoli esclusivamente elettrici è pari a 5.600 euro, pari a 2.800 euro per i veicoli ibridi o ad alimentazione alternativa e pari a 2.000 euro per altri tipi di alimentazione. Senza rottamazione il bonus è pari a 4.800 euro, pari a 2.800 euro per i veicoli ibridi o ad alimentazione alternativa. Ammonta a 2.000 per le altre tipologie di alimentazione
3,3 a 3,5	Per i veicoli esclusivamente elettrici è pari a 8.000 euro, 4.400 euro per i veicoli ibridi o ad alimentazione alternativa, 3.200 euro per altri tipi di alimentazione

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Pertinenze categoria D/10 senza agevolazioni “prima casa”

Le agevolazioni per la prima casa previste per le pertinenze non possono essere riconosciute con riferimento alle pertinenze accatastate, al momento dell'acquisto, nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), in quanto sono **agevolabili soltanto le pertinenze** classificate o classificabili, al momento della stipula dell'atto di acquisto, nelle **categorie catastali C/2, C6 e C/7**.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 agosto 2021, n. 566

Contributo fondo perduto: decesso professionista

Agli **eredi del professionista deceduto** già alla data di **presentazione dell'istanza non spetta il contributo a fondo perduto**, in relazione all'attività professionale da lui svolta. Al fine di potere beneficiare del contributo a fondo perduto del decreto Sostegni, non è sufficiente che la partita IVA del professionista risulti ancora attiva, al fine di fatturare alcune prestazioni professionali dallo stesso fornite in precedenza e non riscosse al momento del decesso.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 agosto 2021, n. 565

Acquisto immobili all'asta: agevolazioni imprese

Nell'ipotesi di agevolazione per soggetti che svolgono attività d'impresa, non per l'aggiudicazione all'asta dell'intero fabbricato, ma esclusivamente in riferimento al 75%, la **condizione del ritrasferimento entro il quinquennio** è riferita **esclusivamente al 75%** della nuova costruzione **per cui si è beneficiato della disciplina fiscale agevolativa** e non anche al rimanente 25%, acquistato con regolare contratto di compravendita e con pagamento delle regolari imposte di legge.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 agosto 2021, n. 564

Superbonus: contributo ricostruzione già ricevuto

Se il contributo per la ricostruzione è già stato ricevuto dal proprietario precedente, il **contribuente non può fruire del superbonus rafforzato**, considerato che tale agevolazione, in quanto alternativa al contributo, presuppone il diritto e la successiva rinuncia formale allo stesso. L'Agenzia ha ricordato quando i **limiti delle spese** ammesse al superbonus sono **umentati del 50%** per gli interventi di ricostruzione riguardanti i **fabbricati danneggiati dal sisma**.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 agosto 2021, n. 563

Bonus affitti ultimo trimestre 2020: in quali casi

Con riferimento al bonus affitti, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, è stato esteso il credito d'imposta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d'imposta precedente, alle sole imprese operanti nei settori di cui ai **codici ATECO** indicati all'**Allegato 1, annesso al decreto Ristori**. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che il beneficio è rivolto specificamente alle imprese che, per la **tipologia di attività svolta**, sono risultate tra quelle **maggiormente colpite** dalle misure adottate per contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 agosto 2021, n. 562

Superbonus per fondo pensione preesistente

Nell'ambito del superbonus, il fondo pensione "preesistente", in qualità di soggetto IRES, potrà accedere, per le **spese sostenute entro il 31 dicembre 2021**, alle **detrazioni** previste per la riqualificazione energetica e sismica dei fabbricati e per il recupero delle facciate degli immobili (sismabonus, ecobonus e bonus facciate). Considerato che la tassazione del patrimonio immobiliare direttamente detenuto dai fondi pensione preesistenti prevede un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, il fondo pensione "preesistente" non potrà utilizzare direttamente le predette detrazioni in diminuzione dell'imposta lorda. Potrà, tuttavia, optare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, per la fruizione delle detrazioni in una delle modalità alternative previste dal decreto Rilancio.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 agosto 2021, n. 561

Superbonus: riparazioni su villetta a schiera

Solo qualora il competente **professionista abilitato attesti** che gli **interventi** relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano "**di riparazione o locali**", come definiti al punto 8.4.1 delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018, il contribuente potrà fruire, nel rispetto di tutti gli adempimenti, requisiti e condizioni (comma 4 dell'art. 119 del decreto Rilancio), del superbonus.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 agosto 2021, n. 560

Passaggio da indennità equipollente a TFR

Nelle ipotesi di passaggio dal regime di indennità equipollente a quello di TFR, si applica la **disciplina dell'imponibile fiscale propria delle indennità equipollenti fino alla data del passaggio**, indipendentemente dalla circostanza che questo si verifichi *ante o post* 2000, e quella propria del TFR per gli accantonamenti effettuati dalla data del passaggio.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 agosto 2021, n. 559

Esonero da fattura per la guardia medica

Anche per i medici in rapporto di continuità assistenziale, a prescindere dalla circostanza che fruiscono o meno del regime forfetario, il **foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dall'ASP** e rilasciato ai MMG convenzionati, contenente gli elementi previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, tiene luogo della fattura anche relativamente agli MCA con rapporto di lavoro a tempo determinato convenzionati con l'ASP.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 agosto 2021, n. 558

Superbonus: assenza riscaldamento nell'edificio

La mancanza del riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento di ristrutturazione risulta essere una **condizione preclusiva all'ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell'ecobonus**. A nulla rileva l'introduzione, con la legge di bilancio 2021, del comma 1-quater dell'art. 119, del decreto Rilancio, che prevede, in determinati casi, il solo esonero dal produrre l'APE iniziale. Lo ha specificato l'Agenzia delle Entrate, fornendo chiarimenti in tema di ecobonus e superbonus.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 agosto 2021, n. 557

Case antisismiche: superbonus acconti dal 1° luglio 2020

Gli acquirenti delle case antisismiche potranno fruire del superbonus anche per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 (in quanto l'agevolazione a tale data è vigente), in applicazione del principio di cassa, a **condizione**, tuttavia, che il **preliminare di acquisto sia registrato** e che il **rogito sia stipulato entro il termine del 30 giugno 2022**. Il **superbonus** può trovare applicazione solo con riferimento all'acquisto di unità immobiliari ad **uso abitativo**. Invece, la **tipologia dell'unità immobiliare** acquistata, sia essa residenziale o produttiva, è **irrilevante** per quanto riguarda il **sismabonus** acquisti.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 26 agosto 2021, n. 556

Divisione ereditaria con scissione parziale asimmetrica

Nell'ambito di un'operazione di divisione ereditaria seguita da scissione parziale asimmetrica non proporzionale, affinché non siano ravvisabili **profili elusivi**, la complessiva operazione di riorganizzazione aziendale non deve essere volta alla **mera assegnazione dei beni** della scissa, della beneficiaria, ai rispettivi soci mediante la creazione di **società "contenitore"** non connotate da alcuna operatività, ma deve caratterizzarsi come operazione finalizzata all'**esercizio separato delle attività**, senza sottrazione degli **asset** al regime dei beni di impresa.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 agosto 2021, n. 555

Superbonus: asseverazione tardiva e detrazione

In tema di superbonus, se i lavori, seppure sospesi, sono iniziati nel 2018 e la **nuova comunicazione di inizio lavori** sarà presentata in ottemperanza al permesso di costruire a completamento e sostanziale collegamento con quest'ultimo, in mancanza di un parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti che la data di presentazione della variante al permesso di costruire possa essere considerata una diversa e successiva (rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio, la **normativa da applicare** per la richiesta di agevolazione per gli interventi antisismici è quella vigente alla data di **presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di costruire**.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 agosto 2021, n. 554

Detraibilità spese per dispositivi medici

Sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici (categoria generica, nel cui ambito sono riconducibili anche le protesi), a **condizione** che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) **risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato** (non semplicemente l'indicazione "dispositivo medico") e il **soggetto che sostiene la spesa**. Tuttavia, la natura del prodotto può essere identificata anche mediante le **codifiche** utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 agosto 2021, n. 553

Conferimenti di partecipazioni di controllo

Nei casi di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento, in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell'art. 175, che dell'art. 177 del TUIR, deve **prevalere l'art. 175 del TUIR**, in quanto in quest'ultimo viene in astratto precisato l'**ammontare delle partecipazioni trasferibili** necessario ad applicare la norma, mentre nell'art. 177 del TUIR detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal *quantum* di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 agosto 2021 n. 552

Prima casa: altro immobile nello stesso Comune

Ricorrendo le condizioni, è possibile avvalersi dell'agevolazione prima casa in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto agevolato, in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, anche qualora quest'ultimo sia stato acquistato con le agevolazioni di cui all'art. 69, comma 3, della legge n. 342/2000, sempre a condizione che si proceda alla **vendita entro l'anno dell'immobile precedentemente acquistato a titolo gratuito**.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 agosto 2021, n. 551

Premio competizione ippica non è corrispettivo

Il premio in una competizione ippica non può essere qualificato come corrispettivo. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che il premio in una competizione ippica è **subordinato** alla realizzazione di una **particolare prestazione** ed è sottoposto ad **alea**. L'alea esclude l'esistenza di un nesso diretto tra messa a disposizione del cavallo e vincita del premio. Le **scuderie di cavalli non iscritte nell'elenco istituito presso l'UNIRE**, che istituzionalmente percepiscono i premi, per tale aspetto continuano a svolgere **attività non rilevante ai fini del tributo**.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 agosto 2021, n. 550

Tasso di interesse pagamento differito diritti doganali secondo semestre

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha stabilito che il **tasso di interesse** per il pagamento differito dei diritti doganali è fissato nella misura dello **0,165%** per il periodo dal 13 luglio 2021 al 12 gennaio 2022. La normativa vigente in materia stabilisce, infatti, che per il pagamento differito oltre 30 giorni è dovuto un tasso di interesse che viene determinato dal MEF, sentita la Banca d'Italia, in base al rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 10 agosto 2021 (G.U. 24 agosto 2021, n. 202)

IMPRESA

Impresa sociale: computo dei ricavi

In tema di ricavi dell'impresa sociale, ai fini del computo della percentuale, sono considerati al numeratore del rapporto, per ciascun anno di esercizio, esclusivamente i **ricavi direttamente generati** dal complesso delle attività d'impresa. Nell'ipotesi in cui i ricavi non risultino chiaramente attribuibili alle attività d'impresa di interesse generale ovvero alle attività da queste diverse, l'attribuzione degli importi è effettuata in base alla **media annua del numero di lavoratori** impiegati in ciascuna delle due categorie di attività, calcolati per teste.
Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 22 giugno 2021 (G.U. 25 agosto 2021, n. 203)

Rappresentazione marchi d'impresa

Il marchio è rappresentato in **qualsiasi forma idonea**, purché possa essere **riprodotto nel Registro in modo chiaro e preciso**, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare. La rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione e può essere accompagnata da una descrizione.
Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 1° giugno 2021, n. 119 (G.U. 25 agosto 2021, n. 203)

Crisi d'impresa: Codice rinviato al 2022

Approda in *Gazzetta Ufficiale* il decreto, che rinvia temporaneamente - al **16 maggio 2022** - l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, fornendo, al contempo, agli imprenditori in difficoltà ulteriori strumenti, efficaci e meno onerosi, per il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato. In particolare, il decreto introduce l'istituto della “**composizione negoziata della crisi**”, un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza, cui si accede tramite una piattaforma telematica: all'imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori, necessarie per il risanamento dell'impresa. *D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (G.U. 24 agosto 2021, n. 202)*

Green pass per accesso a scuole e mezzi

Publicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto recante le misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Dal **1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, è necessario per il tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari avere il *green pass*. Sarà, inoltre, consentito esclusivamente ai soggetti muniti di *green pass* l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto. *D.L. 6 agosto 2021, n. 111 (G.U. 6 agosto 2021, n. 187)*

Cybersicurezza: in vigore nuove regole

Publicata in G.U. la legge recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. In particolare la legge disciplina l'insieme delle attività necessarie per **proteggere dalle minacce informatiche** reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico. *Legge 4 agosto 2021, n. 109 (G.U. 5 agosto 2021, n. 185)*

LAVORO

Riscossione contributi associativi

L'INPS rende disponibili i nuovi **schemi di convenzione** per la riscossione dei contributi associativi. Le convenzioni sottoscritte a decorrere dalla data di approvazione dei nuovi schemi hanno validità **fino al 31 dicembre 2023 e sono rinnovabili**, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un **ulteriore triennio**. Resta in vigore, per un periodo transitorio, la modalità tradizionale di presentazione delle deleghe alle sedi territorialmente competenti. *INPS, circolare 26 agosto 2021, n. 129*

ISEE corrente con nuove regole

E' approvato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di semplificare la procedura di emissione dell'ISEE corrente, prevede che, fermi restando l'indicatore della situazione reddituale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente sia ottenuto sostituendo all'**indicatore della situazione patrimoniale** calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore, calcolato prendendo a **referimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU**.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.M. 5 luglio 2021 (G.U. 25 agosto 2021, n. 203)

Dismissione PIN INPS per aziende e intermediari

L'INPS fa presente che, **entro il 30 settembre 2021**, saranno dismessi tutti i PIN rilasciati dall'Istituto. Fino a tale data sarà consentito l'accesso ai servizi *on line* di rispettiva competenza mediante PIN con tutti i profili. A partire dal prossimo mese di **ottobre**, sarà, invece, necessario utilizzare le credenziali Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

INPS, messaggio 25 agosto 2021, n. 2926

Distacco transnazionale di lunga durata

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito e aggiornato gli *standard* e le regole per la **trasmissione telematica delle comunicazioni** dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia. Il provvedimento definisce gli *standard* e le regole della **comunicazione preventiva**, dell'**annullamento** e della **variazione**.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.M. 6 agosto 2021, n. 170

AGENDA

Scadenze dal 2 al 16 settembre 2021

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
SETTEMBRE 2021		
giovedì 2	Termine presentazione istanza di riconoscimento del contributo a fondo perduto alternativo per le attività stagionali	
lunedì 6	Contributo a fondo perduto per la riduzione del canone locazione immobili abitativi	
	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
martedì 14	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento entro 90 giorni versamento acconto IMU 2021	
mercoledì 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730	
	Fatturazione differita ed annotazione	
	INAIL - Accentramento posizioni assicurative	
	Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati	
	Versamento a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti per i contribuenti interessati dall'applicazione degli ISA	
	Versamento contributo a gestione separata INPS titolari di partita IVA interessati dall'applicazione degli ISA	
	Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2021 Redditi 2020 PF e SP interessate dall'applicazione degli ISA	

	Versamento diritti camerali per i soggetti interessati dall'applicazione degli ISA	
	Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e commercianti per i soggetti interessati dall'applicazione degli ISA	
	Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 (Redditi 2021 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali) per i soggetti interessati dall'applicazione degli ISA	
giovedì 16	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA	
	Denuncia e versamento contributi Casagit	
	INPGI - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente	
	INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e continuative - Denuncia e versamento dei contributi	
	INPS - Versamento contributi lavoro dipendente	
	INPS - Versamento contributi operai agricoli	
	INPS - Versamento DEL TFR al Fondo di Tesoreria INPS	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Proroga scadenze versamenti Covid-19	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2021 ed IRAP 2021 per soggetti titolari di partita IVA	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	